

Le scuole paritarie alle prese con il covid-19

Aggiornamenti/99 – 20 ottobre 2021

***Come si può continuare a guidare dopo che la patente è scaduta:
lo dicono il Ministero dell'interno e il Ministero dell'istruzione
a cura del prof. Mauro Arena – già dirigente tecnico MIUR – consulente FILINS***

Le norme, si sa, spesso sono confuse, equivoche, talvolta contraddittorie con le disposizioni precedenti o addirittura tra loro.

Quando l'equivoco viene alla luce, allora spesso il soggetto responsabile ricorre ad uno strumento che da qualche tempo ha assunto una frequenza sempre più accentuata (forse perché le norme stesse diventano via via sempre meno comprensibili): le cosiddette FAQ, *frequently asked questions*, ossia un tentativo di risposta ai nodi più problematici che si presentano.

Il MI, come molti altri ministeri, ha una sezione dedicata, e qui si possono leggere quei tentativi di chiarificazione dei problemi, che, proprio per la loro natura di risposte - e non di chiarimenti ufficiali attraverso note regolarmente registrate - mantengono un opportuno anonimato, del quale nessuno assume responsabilità diretta, mentre il più delle volte non risolvono affatto il quesito di riferimento.

Accade così che l'operatore periferico segua questa indicazione fornita dalla FAQ, ma, se in errore, si sentirà rispondere che una FAQ non ha valore, meno che mai di revisione di una norma di legge, decreto, ordinanza.

Ecco allora un caso a proposito.

Domenica la signora Anna Francesca entrava in autostrada al casello di Como Grandate, alle ore 13, per recarsi dalla madre a Reggio Calabria: un percorso autostradale di oltre 12 ore (il navigatore indica esattamente 12 ore e 12 minuti), che facilmente oltrepassano le 13 con le inevitabili soste.

Il caso vuole che la patente della signora Anna Francesca abbia scadenza proprio in quel giorno domenicale, al termine del quale, alle ore 24, cessa la sua validità; a meno di revisione, che però Anna Francesca non ha potuto effettuare.

Così alle ore 24, a patente che ha cessato di essere valida, dopo 11 ore di viaggio, la signora Anna Francesca si trova all'incirca nei pressi di Castrovillari, avendo davanti una percorrenza ancora di circa 255 chilometri per ulteriori tre ore circa.

In altro Paese (dell'UE o di altro continente) alla nostra signora resterebbe la sola alternativa di abbandonare la guida (o addirittura l'auto se viaggia sola) e provvedere poi, nei tempi dovuti, al rinnovo del permesso di guida.

Nel nostro Paese può fare ricorso - in via di analogia - a ciò che accade per un altro documento, la cosiddetta *green card*, per il possesso e la validità della quale la FAQ del Ministero dell'interno e del Ministero dell'istruzione, che l'ha fatta ovviamente propria, dichiarano: *Il green pass deve essere valido nel momento in cui il lavoratore effettua il primo accesso quotidiano alla sede di servizio e può scadere durante l'orario di lavoro, senza la necessità di allontanamento del suo possessore.*

Nello specifico della scuola, era accaduto che alcuni dirigenti scolastici avevano allontanato dalla scuola (e dalle lezioni, anche in corso) docenti ai quali il certificato verde scadeva nel corso della mattinata.

Inutile aggiungere che i sindacati di categoria hanno subito reclamato la illegittimità di questa procedura. Subito, Anief (ma non solo) ha chiesto di *valutare l'opportunità di invitare i dirigenti scolastici a consentire, all'occorrenza di simili situazioni, il completamento dell'orario di servizio del personale, senza ricorso all'immediato allontanamento del personale.*

Non dissimile la UIL-scuola: ... *si chiede a codesto ministero un intervento urgente che chiarisca ai dirigenti scolastici che il controllo della certificazione verde debba avvenire esclusivamente prima dell'accesso del personale nella sede ove presta servizio.*

Non v'è dubbio che dalla parte del buon senso (sempre in corso di validità, affermava Umberto Eco) così occorre fare; interrompere un'attività lavorativa mentre si sta svolgendo – specie un'attività didattica dove si ha a che fare con una platea di studenti – può essere, di volta in volta, sconsigliato, dannoso, addirittura pericoloso.

Anche dalla parte della legittimità dell'operato nulla da dire: le risposte hanno ripreso il testo letterale della norma, nella quale la verifica della certificazione è richiesta solo all'ingresso nel luogo di lavoro, indifferentemente dalla durata della sua validità.

Parte formale e parte sostanziale sembrano, dunque, procedere congiuntamente senza contraddizione.

Tuttavia, la spiegazione è solo apparentemente logica e corretta: se l'autorità scientifica – così spesso chiamata a fornire elementi, appunto, *scientifici* – ha ritenuto che la certificazione (o il tampone, fa lo stesso) offre garanzie di copertura entro un tempo prestabilito, ne deriva ovviamente che oltre quel limite la medesima certificazione non offre più alcuna garanzia, appunto *scientificamente*, ma si ha solo una garanzia, per così dire, *amministrativa*, con la quale si vuole recuperare un'evidente lacuna nella predisposizione delle norme, i cui estensori non hanno per nulla pensato all'evento di cui si discute.

Perciò: il lavoratore che resta al suo posto dopo che la certificazione cessa di valere nella sostanza delle condizioni di contagio è del tutto assimilabile al lavoratore che entra nel luogo di lavoro privo di detta certificazione; cambia solo la durata di esposizione.

Evidente, allora, la corrispondenza richiamata: una volta intrapresa l'attività con la documentazione in regola, questa può essere portata a compimento anche dopo la scadenza di quella, qualunque sia la durata restante.

La signora Anna Francesca può continuare a guidare, arrivando a Reggio Calabria tre ore dopo la scadenza del suo documento.

C'è solo da comunicarlo alla Polizia stradale, ma anche convincerla; peggio: convincere la compagnia di assicurazione in caso di incidente.
